

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica, predisposto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Atto n. 427 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	143
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)</i>	153

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. C. 3265 Romanini (<i>Seguito esame nuovo testo e rinvio</i>)	145
<i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative)</i>	156
<i>ALLEGATO 3 (Nuovo emendamento del relatore e relativo subemendamento)</i>	171
<i>ALLEGATO 4 (Proposte emendative approvate dalla Commissione)</i>	172

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (COM(2017) 356 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 356 final – Annex 1).	
Comunicazione della Commissione relativa alla situazione della politica comune della pesca e alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2018 (COM(2017) 368 final) (<i>Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	149

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle assicurazioni contro le avversità atmosferiche in agricoltura: audizione di rappresentanti Sulle assicurazioni contro le avversità atmosferiche in agricoltura: audizione di rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare), Coldiretti, UeCoop e Unci agroalimentare (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	152
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Giuseppe Blasi, Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01292 Oliverio, 7-01296 Gallinella e 7-01299 Russo, in materia di interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche ad uso irriguo	152
---	-----

AVVERTENZA	152
-------------------------	-----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 luglio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il

sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica, predisposto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Atto n. 427.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto.

Rammenta che il relatore ha anticipato informalmente a tutti i componenti la Commissione una proposta di parere e che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza entro il prossimo venerdì 21 luglio.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, formalizza la proposta di parere favorevole con condizioni da lui predisposta (*vedi allegato 1*). Sottolinea che la proposta di parere che sottopone ai commissari è il frutto del complesso ed approfondito lavoro svolto dalla Commissione, anche attraverso l'interlocuzione con i rappresentanti del mondo agricolo e delle organizzazioni che si occupano della questione degli OGM.

Evidenzia che il Piano di ricerca oggetto dello schema di decreto ministeriale all'esame è il primo piano di ricerca pubblico dal dopoguerra ad oggi di ampio respiro, sia per le risorse stanziare, sia per l'elevato numero di specie agrarie interessate, con una ricaduta positiva su tutte le filiere del *made in Italy*. Rimarca inoltre

che questo Piano di ricerca è stato elaborato in stretta connessione con il lavoro dei produttori e che, pertanto, contribuirà a fornire maggiori garanzie ai consumatori. Esso inoltre completa il quadro articolato dei provvedimenti approvato dal Parlamento nel corso di questa legislatura in materia di agricoltura biologica, alla quale fornirà un forte sostegno, e di biodiversità agraria.

Evidenzia, quindi, il contenuto delle condizioni formulate nella sua proposta di parere favorevole. Rimarca, in particolare, l'importanza della condizione, contenuta alla lettera *a*), con la quale si richiede al Governo di astenersi dall'attivare qualsiasi progetto di ricerca che comporti l'utilizzo di tecniche che potrebbero portare all'ottenimento di materiale genetico con DNA esogeno, attenendosi, al riguardo, all'eventuale pronunciamento della Corte di giustizia sui confini delle nuove tecnologie di miglioramento genetico. Rammenta, a tal proposito, che il Parlamento ha da sempre espresso una posizione nettamente contraria all'uso delle tecniche di modificazione genetica in campo agroalimentare e ricorda i numerosi atti d'indirizzo approvati in tal senso dalla Camera e dalla Commissione Agricoltura.

Si sofferma, inoltre, sulla condizione, contenuta alla lettera *e*), con la quale si chiede al Governo di adoperarsi ad integrare il Piano definendo le questioni brevettuali non direttamente affrontate, adottando le misure necessarie ad impedire l'appropriabilità dei risultati della ricerca, vietando la concessione dei brevetti ed assicurando il diritto di accesso degli agricoltori alle sementi e alle varietà tradizionali e locali, in applicazione degli artt. 6 e 9 del Trattato internazionale della FAO sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato con legge 6 aprile 2004 n. 101.

Infine, sottolinea la rilevanza della condizione di cui alla lettera *f*) con la quale si richiede al Governo di provvedere a utilizzare le professionalità operanti all'interno del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) che abbiano una competenza spe-

cifica necessaria per la realizzazione del Piano di ricerca, con l'impegno a reperire con il primo strumento utile i mezzi finanziari per trasformare a tempo indeterminato il rapporto di lavoro in essere. Si tratta di una questione particolarmente avvertita da tutte le forze politiche le quali ritengono che la stabilizzazione dei ricercatori precari del CREA e, quindi, attraverso di essa, la valorizzazione della ricerca in campo agricolo, sia un obiettivo fondamentale e urgente, da perseguire con determinazione.

Adriano ZACCAGNINI (MDP), pur dichiarando di condividere l'impostazione complessiva del parere predisposto dal relatore, considerato che la proposta di parere è stata inviata informalmente, nella sua ultima versione, solo nella mattinata di oggi, ritiene opportuno svolgere un approfondimento sulla stessa.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, precisa che l'ultima versione del parere si limita ad aggiungere il rilievo relativo ai brevetti, che rappresenta un aspetto innovativo nella parte in cui mira ad assicurare il diritto di accesso degli agricoltori alle sementi e alle varietà tradizionali e locali.

Richiama quindi l'attenzione del collega Zaccagnini sugli aspetti più qualificanti contenuti nella proposta di parere da lui predisposta, che hanno ad oggetto tematiche sui quali da sempre il collega Zaccagnini conduce delle battaglie: il divieto di utilizzo degli OGM, la difesa e la valorizzazione dei ricercatori precari, l'estensione dei brevetti alla disponibilità materiale degli agricoltori. Invita quindi l'onorevole Zaccagnini a considerare che la proposta di parere da lui elaborata è frutto di un lavoro che appartiene a tutti i Gruppi parlamentari e, quindi, a valutarlo favorevolmente.

Adriano ZACCAGNINI (MDP), alla luce dei chiarimenti e delle precisazioni fornite dal relatore, apprezzando la proposta di parere che è orientata ad assicurare l'indipendenza all'agricoltura dalle logiche di

mercato distorsive, preannuncia il suo voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Loredana LUPPO (M5S) nel condividere nel suo complesso la proposta di parere del relatore, si chiede se la condizione contenuta alla lettera a), con la quale si invita il Governo ad astenersi dall'attivare qualsiasi progetto di ricerca che comporti l'utilizzo di tecniche che potrebbero portare all'ottenimento di materiale genetico con DNA esogeno, non possa compromettere anche il ricorso a quelle tecnologie genetiche che prevedono il trasferimento genico nell'ambito della stessa specie e che non sono dunque assimilabili alla produzione di OGM.

Nel ribadire che la posizione del suo gruppo è di netta contrarietà rispetto all'impiego delle tecniche che generano gli OGM, ritiene invece che la ricerca e l'applicazione delle tecnologie genetiche indicate nel Piano possano essere di grande aiuto per l'agricoltura in presenza delle attuali variazioni climatiche e dell'aumento delle patologie delle piante.

Manifesta apprezzamento per la condizione con la quale si chiede al Governo, in sede di attuazione del Piano di ricerca, di inviare tempestivamente al Parlamento le schede di ricerca che saranno predisposte in relazione ai singoli sottoprogetti, ponendo in evidenza nelle stesse le ricadute preventivate ed attese in termini economici, sottolineando come in passato, nell'ambito del CREA, si sia verificato il problema di una gestione non trasparente delle risorse stanziare per i progetti di ricerca.

Condivide pienamente il contenuto della condizione con la quale si richiede al Governo di provvedere a utilizzare le professionalità operanti all'interno del CREA, esprimendo l'auspicio che l'Ente si premuri di formare il personale che non possieda già le competenze specifiche richieste per realizzare i singoli progetti di ricerca, evitando di ricorrere a personale esterno che sarà destinato ad ingrossare le fila dei precari della ricerca.

In relazione all'impegno rivolto al Governo a reperire con il primo strumento utile i mezzi finanziari per trasformare a tempo indeterminato il rapporto di lavoro in essere dei ricercatori del CREA, pur condividendone la sostanza, ne evidenzia un profilo di contraddittorietà rispetto ai provvedimenti con i quali sono stati operati tagli ai fondi per la ricerca e sui quali, a suo avviso, non si è registrato il netto dissenso da parte della Commissione.

Esprime soddisfazione per l'attenzione posta nel parere alla promozione di ogni utile azione al fine di preservare la biodiversità agroalimentare, in attuazione della legge n. 194 del 2015, ribadendo, come ha più volte fatto in altre circostanze, che occorre effettuare una ricognizione reale del germoplasma, in assenza della quale il nostro Paese fallirà in quanto si sviluppa grazie alla capacità di conservare la ricchezza genetica. Ringrazia inoltre il relatore per aver formulato una condizione che, in ultima analisi, si preoccupa di tutelare il *made in Italy*.

In conclusione, preannuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore.

Colomba Mongiello (PD) esprime un particolare apprezzamento al relatore per aver formulato una condizione con la quale si richiede al Governo di impegnarsi a reperire con il primo strumento utile i mezzi finanziari per trasformare a tempo indeterminato il rapporto di lavoro in essere dei tanti ricercatori precari del CREA. Ricorda, infatti, che il problema riguarda circa seicento lavoratori e che la loro stabilizzazione è divenuta ormai indifferibile.

Paolo COVA (PD) esprime un ringraziamento al relatore e a tutti i commissari per il lavoro svolto proficuamente. Rimarca il carattere innovativo dei progetti di ricerca predisposti dal Piano oggetto dello schema di decreto all'esame, che avranno una ricaduta diretta sugli agricoltori, come nel caso dei progetti per lo sviluppo della meccanica di precisione.

Sottolinea inoltre che lo stanziamento di 21 milioni di euro in tre anni contribuirà a dare fiato al sistema della ricerca che è da tempo in crisi.

Manifesta particolare apprezzamento per i contenuti della proposta di parere del relatore, ed in particolare per le condizioni in essa contenute che riguardano la promozione di ogni utile azione al fine di preservare la biodiversità agroalimentare e l'utilizzo delle professionalità operanti all'interno del CREA che abbiano una competenza specifica necessaria per la realizzazione del Piano di ricerca e rimarca, a tal proposito, l'urgenza di provvedere alla loro stabilizzazione.

In conclusione, preannuncia il voto favorevole del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole con condizioni del relatore (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 luglio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.

C. 3265 Romanini.

(*Seguito esame nuovo testo e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 aprile 2017.

Luca SANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che nella seduta del 5 aprile 2017 la Commissione ha adottato come testo base per il seguito dell'esame il nuovo testo predisposto dal Comitato ristretto. È stato quindi fissato un termine per la presentazione di proposte emendative, successivamente posticipato alle ore 12 di lunedì 22 maggio. Successivamente, nella giornata di lunedì 17 luglio, il relatore ha presentato un nuovo emendamento volto a meglio formulare la clausola di reciprocità contenuta all'articolo 9 (*vedi allegato 3*).

Ricorda altresì che il termine per la presentazione di subemendamenti a tale emendamento è scaduto questa mattina alle 10 ed è stato presentato un solo subemendamento (*vedi allegato 3*).

Avverte che, complessivamente, sono state presentate all'incirca 80 proposte emendative (*vedi allegato 2*), in relazione a nessuna delle quali sono da ravvisare profili di inammissibilità ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere favorevole sull'emendamento Mongiello 1.1 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*), invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Cristian Iannuzzi 1.6, nonché degli identici emendamenti Cristian Iannuzzi * 1.7, Falcone * 1.2, Causin * 1.3, Taricco * 1.4 e Schullian * 1.5.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Colomba MONGIELLO (PD) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 1.1.

La Commissione approva l'emendamento Mongiello 1.1, come riformulato (*vedi allegato 4*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Cristian Iannuzzi 1.6 e gli identici Cristian Iannuzzi * 1.7 e Causin * 1.3 si intendono decaduti per assenza del presentatore.

Giovanni FALCONE (PD) ritira il proprio emendamento * 1.2.

Mino TARICCO (PD) ritira il proprio emendamento * 1.4.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere favorevole sull'emendamento Mongiello 2.7, invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Cristian Iannuzzi 2.26 e L'Abbate 2.22, esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 2.20, invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Mongiello 2.6, Schullian 2.19, nonché degli identici emendamenti Taricco * 2.13, Schullian * 2.21, Falcone * 2.10 e Causin * 2.2.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Romanini 2.3 e Gagnarli 2.25. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Cristian Iannuzzi 2.18, esprime parere favorevole sugli emendamenti Mongiello 2.5, nonché sugli identici emendamenti Taricco * 2.12, Falcone * 2.9, Schullian * 2.16, Romanini * 2.17 e Causin * 2.1.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Mongiello 2.4, esprime poi parere favorevole sull'emendamento Romanini 2.15 ed invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Causin * 2.11, Falcone * 2.8, Taricco * 2.29, Cristian Iannuzzi * 2.30 e Schullian * 2.31.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Schullian 2.14 e Gagnarli 2.24 a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*),

ed esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Gagnarli 2.23. Invita, infine, il presentatore al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Gianluca Pini 2.27 e 2.32.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Mongiello 2.7 (*vedi allegato 4*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Cristian Iannuzzi 2.26 si intende decaduto per assenza del presentatore.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) ritira il proprio emendamento 2.22.

La Commissione approva l'emendamento Schullian 2.20 (*vedi allegato 4*).

Colomba MONGIELLO (PD) ritira il proprio emendamento 2.6.

Manfred SCHULLIAN (Misto) ritira il proprio emendamento 2.19.

Mino TARICCO (PD) premesso che numerosi processi produttivi del pane avvengono ad una temperatura di meno 18 gradi, evidenzia che il suo emendamento * 2.13 aveva lo scopo di chiarire cosa debba intendersi con il termine « congelamento ». Tuttavia, accoglie l'invito al ritiro e si riserva di presentare un ordine del giorno dal contenuto analogo.

Manfred SCHULLIAN (Misto) ritira il proprio emendamento * 2.21.

Giovanni FALCONE (PD) ritira il proprio emendamento * 2.10.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Causin * 2.2 si intende decaduto per assenza del presentatore.

La Commissione approva l'emendamento Romanini 2.3 (*vedi allegato 4*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Gagnarli 2.25 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento Romanini 2.3.

Avverte inoltre che l'emendamento Cristian Iannuzzi 2.18 si intende decaduto per assenza del presentatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Mongiello 2.5, nonché gli identici emendamenti Taricco * 2.12, Falcone * 2.9, Schullian * 2.16, Romanini * 2.17 e Causin * 2.1 (*vedi allegato 4*).

Colomba MONGIELLO (PD) osserva che, a suo avviso il suo emendamento 2.4, sul quale il relatore ha formulato un invito al ritiro, ha un contenuto sostanzialmente analogo a quello del successivo emendamento Romanini 2.15, sul quale il relatore ha espresso, invece, un parere favorevole, chiede al relatore chiarimenti sulla diversa valutazione da lui stesso effettuata sulle due proposte emendative in questione.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, pur riconoscendo che gli emendamenti Mongiello 2.4 e Romanini 2.15 hanno la medesima *ratio*, sottolinea che quest'ultimo reca una formulazione più chiara ed inequivocabile.

Colomba MONGIELLO (PD) dopo aver dichiarato di non condividere la valutazione effettuata dal relatore sulla proposta emendativa da lei presentata, non accede all'invito al ritiro formulato dal relatore e insiste per la votazione del suo emendamento 2.4.

La Commissione respinge l'emendamento Mongiello 2.4 sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

La Commissione approva l'emendamento Romanini 2.15 (*vedi allegato 4*).

Giovanni FALCONE (PD) ritira il proprio emendamento * 2.8.

Manfred SCHULLIAN (Misto) ritira il proprio emendamento * 2.31.

Mino TARICCO (PD), evidenzia che la ratio del suo emendamento è quella di rafforzare la cogenza a livello nazionale della norma sulle sanzioni e di assicurare che le regioni legiferino rimanendo nell'ambito della cornice delineata dalla legislazione nazionale.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, precisa che l'emendamento 2.14 Schullian sul quale ha espresso parere favorevole muove nella stessa direzione degli identici emendamenti Causin * 2.11, Falcone * 2.8, Taricco * 2.29, Cristian Iannuzzi * 2.30 e Schullian * 2.31. Inoltre, l'articolo aggiuntivo Romanini 11. 01 sul quale intende esprimere parere favorevole reca in termini organici la clausola di adeguamento della normativa regionale.

Mino TARICCO (PD), ritira il suo emendamento * 2.29.

Luca SANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Causin * 2.11, e Cristian Iannuzzi * 2.30 si intendono decaduti per assenza dei rispettivi presentatori.

Manfred SCHULLIAN (Misto) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 2.14.

La Commissione approva l'emendamento Schullian 2.14, come riformulato (*vedi allegato 4*).

Dopo che Chiara GAGNARLI (M5S) ha dichiarato di accogliere la riformulazione del proprio emendamento 2.24, Luca SANI, *presidente*, avverte che tale emendamento, come riformulato (*vedi allegato 4*), sarà posto in votazione successivamente all'emendamento Gagnarli 2.23.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Gagnarli 2.23 e 2.24, come riformulato (*vedi allegato 4*).

Gianluca PINI (LNA) invita il relatore a riconsiderare il parere espresso sui propri emendamenti 2.27 e 2.32 che mirano ad estendere l'applicazione dell'aliquota IVA al 4 per cento anche alla cessione di pane contenente ingredienti ulteriori rispetto a quelli attualmente previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che a sua volta richiama la legge n. 580 del 1967. Sottolinea, a tal proposito, come tali emendamenti si pongano in linea di continuità con alcuni ordini del giorno accolti dal Governo in occasione dell'esame di disegni di legge di stabilità e che gli stessi, ove approvati, produrrebbero l'effetto, atteso da molti operatori del settore, di fare chiarezza nell'applicazione di una normativa che è oggetto, in fase applicativa, di difformi interpretazioni e di aumentare la competitività del *made in Italy* nel settore della panificazione.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, ricorda che oggetto della proposta di legge all'esame è la disciplina relativa alla commercializzazione e alla vendita del pane, ed in particolare del pane fresco, al quale si applica l'aliquota IVA al 4 per cento, e non anche di altri prodotti quali i *crackers* e le fette biscottate. Fa presente, inoltre, che sugli emendamenti in questione il MEF ha espresso un parere contrario e che, pertanto, vi è una questione tecnica da affrontare.

Tuttavia, comprendendo le ragioni sottese alla presentazione delle proposte emendative all'esame, accede alla richiesta avanzata dall'onorevole Pini di un approfondimento ulteriore sugli emendamenti Gianluca Pini 2.27 e 2.32 dei quali propone l'accantonamento.

Luca SANI, *presidente*, dispone, concordando la Commissione, l'accantonamento degli emendamenti Gianluca Pini 2.27 e 2.32.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 3, invita il presentatore al ritiro, esprimendo altrimenti parere con-

trario, degli articoli aggiuntivi Gianluca Pini 3-bis.01 e 3-bis.02.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Gianluca PINI (LNA) invita il relatore a riconsiderare il parere espresso sui propri articoli aggiuntivi Gianluca Pini 3-bis.01 e 3-bis.02 che mirano ad armonizzare le migliori pratiche industriali nella produzione del pane intero o a fette preconfezionato e a garantire una maggiore tutela del consumatore, introducendo elementi di chiarezza che porrebbero fine alle difformi applicazioni della normativa del settore da parte delle Asl e dell'Agenzia delle entrate in relazione ad alcuni aspetti tecnici.

Francesco PRINA (PD), *relatore*, accede alla richiesta avanzata dall'onorevole Pini di un approfondimento ulteriore sugli articoli aggiuntivi Gianluca Pini 3-bis.01 e 3-bis.02 dei quali propone l'accantonamento.

Luca SANI, *presidente*, dispone, concordando la Commissione, l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Gianluca Pini 3-bis.01 e 3-bis.02.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 19 luglio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (COM(2017) 356 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 356 final – Annex 1).

Comunicazione della Commissione relativa alla situazione della politica comune della pesca e alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2018 (COM(2017) 368 final).

(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti europei in oggetto rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 luglio scorso.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 13 luglio scorso il relatore, onorevole Luciano Agostini, ha svolto la relazione introduttiva ed è stata altresì sollecitata un'interlocuzione con il Governo sul tema all'esame.

Cede quindi la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe Castiglione reputa opportuno fornire alla Commissione un quadro dettagliato delle principali vicende che hanno portato all'attuale situazione in sede europea dell'assegnazione delle quote di pesca di pesce spada tra i vari Paesi dell'UE.

Fa presente, quindi, che il 14-21 novembre 2016, nell'ambito del Meeting annuale ICCAT, in Portogallo, con la Raccomandazione 16-051 le Parti Contraenti adottano un nuovo Piano pluriennale di gestione e tutela dello stock Mediterraneo del pesce spada, che prevede l'introduzione del TAC (10.500 tonnellate), a partire dal 2017 e la progressiva riduzione

del medesimo, per un 3 per cento annuo, nel quinquennio 2018-2022. La ripartizione del TAC viene rimandata ad un momento successivo. Già in quella sede, l'Italia aveva palesato evidenti criticità rispetto alla mancata fissazione dei criteri di distribuzione del contingente internazionale di cattura, almeno tra le Parti Contraenti interessate.

Il 20-22 febbraio 2017, nell'ambito del Gruppo di lavoro intermedio ICCAT, riunitosi a Madrid, le Parti Contraenti ICCAT adottano lo schema di ripartizione del TACI assumendo, quale base di calcolo, la media dei livelli di cattura maturati per il periodo 2010-20141 con qualche aggiustamento per garantire i livelli minimi di cattura ad alcuni piccoli Paesi. Evidenzia che l'Italia è l'unico Stato membro dell'UE che si oppone, in maniera chiara ed inequivocabile, al compromesso avallato dalla Commissione UE e dagli altri Stati Membri interessati, atteso che la percentuale spettante alla stessa UE veniva già così ridotta di ben 5 punti, a vantaggio di altri Paesi del Mediterraneo (Algeria, Marocco e soprattutto Turchia).

Il 6 marzo 2017, a Bruxelles, in sede di Consiglio UE, lui stesso lamenta con il Commissario Velia gli esiti del negoziato tecnico in sede ICCAT che hanno portato a una riduzione della quota UE dal 75 per cento al 70 per cento del TAC complessivo. Ricordando che l'Italia è il Paese con la più grande flotta dedicata al pesce spada in seno all'Unione, chiede al Commissario la giusta attenzione al nostro Paese.

Il 15 marzo 2017, a Bruxelles, il Direttore generale della pesca marittima dottor Rigillo incontra il Direttore generale della DG MARE dotto Machado. Nel corso dell'incontro, tenutosi su iniziativa italiana, si sottolinea l'importanza della pesca del pesce spada per l'Italia e si richiede la giusta attenzione agli interessi italiani.

Osserva che nel corso della riunione si esprime anche disappunto per il primo risultato in sede ICCAT, che di fatto già penalizza le marinerie europee e soprattutto italiane, in particolare rispetto ai livelli di cattura maturati nel 2015. Il direttore Machado, assicura che nel mee-

ting tecnico che di lì a poco si sarebbe svolto con gli Stati Membri, la Commissione avrebbe presentato vari scenari anche comprensivi di valutazioni del relativo impatto socio-economico. Tale assicurazione rimane disattesa.

Il 21 marzo 2017, a Bruxelles, infatti, il successivo meeting tecnico si risolve nella mera accettazione da parte della Commissione UE della proposta spagnola di applicare, a livello europeo, una base di calcolo tale da escludere le annualità 2010-2011, considerando il solo periodo 2012-2015. La proposta viene basata sull'assunto che, nel biennio 2010-2011, le statistiche siano viziate dalle pratiche illegali di pesca con le reti derivanti.

Rimarca che la delegazione italiana, ivi presente, manifesta, apertamente il proprio dissenso a tale argomentazione, con toni fermi e decisi, contraddistinti anche da momenti di tensione soprattutto con la Commissione stessa ed ovviamente con la delegazione spagnola. Purtroppo, l'Italia rimane del tutto isolata. Spagna e Grecia si vedono favorite, mentre gli Stati membri interessati più piccoli sono comunque soddisfatti dalla ripartizione attuata senza contraddittorio. Gli esiti di tale meeting tecnico vengono poi sintetizzati in un apposito non-paper trasmesso agli Stati Membri, per il tramite del Segretariato generale del Consiglio UE.

L'11 aprile 2017, a seguito dell'incontro tecnico fra Stati Membri UE, il Direttore generale della pesca marittima invia al suo omologo della Commissione DG MARE una nota assertiva in cui evidenzia non solo le preoccupazioni per la pesca italiana, ma anche la pretestuosità dei presupposti su cui si è basata la Commissione europea nella sua bozza di proposta. L'Italia formalizza così ai più alti livelli amministrativi il proprio dissenso agli esiti, ritenuti inaccettabili, di quello che, ad oggi, rimane l'unico incontro tecnico tenutosi, in ambito UE, sulla delicata vicenda.

Il 18 aprile 2017, verso la metà del mese, si conclude, con esito positivo, la procedura scritta per via elettronica con cui le Parti Contraenti ICCAT approvano

formalmente la suddivisione del TAC adottata due mesi prima a Madrid. Il TAC UE 2017 è, quindi, ufficializzato a circa 7.418 tonnellate, pari cioè a circa il 70 per cento di quello internazionale.

Il 20 aprile 2017, a seguito della nota dell'11 aprile si tiene una sorta di bilaterale tecnica a Bruxelles che si svolge subito dopo il periodo di Pasqua. La Commissione UE, dopo aver formulato riscontri di rito alle nostre doglianze, sembra aprire ad un ulteriore momento di dialogo, nella misura in cui i funzionari UE ipotizzano la concreta possibilità di riaprire il tavolo tecnico, prospettando la formulazione di nuovi scenari che, in un certo qual modo, potessero risultare meno penalizzanti per l'Italia. Nulla di quanto prospettato a Bruxelles dalla Commissione UE si concretizza. La Commissione UE, infatti, non ha proceduto alla convocazione di un ulteriore momento di confronto tecnico con gli Stati Membri, provvedendo poi alla formalizzazione della propria proposta.

Il 18 maggio 2017, ai margini di un incontro tecnico sul tonno rosso, su suggerimento della Commissione europea, la delegazione italiana incontra gli omologhi spagnoli e greci in cerca di un compromesso. Sia Spagna che Grecia chiedono in cambio di modifiche della proposta della Commissione cessioni di quota italiana per il tonno rosso in quantitativi e con modalità che non possono essere ritenuti accettabili. Successivi contatti non avvengono ad alcun realistico compromesso. La Commissione viene informalmente sensibilizzata per un approccio più equo.

Il 3 luglio 2017, la Commissione presenta formalmente la propria proposta per la discussione. La proposta viene però inserita in un provvedimento di modifica al vigente Regolamento UE sui TAC, contenente anche altri stock che interessano numerosi Stati membri, e per cui vi è urgenza di approvazione (al contrario della quota per il pesce spada). La proposta viene così di fatto « blindata ».

Sottolinea che nei contenuti la proposta per il pesce spada è ancora una volta la semplice riproposizione di quanto emerso dall'unico *meeting* tecnico tenutosi a

marzo. L'unica apertura inserita nella Relazione accompagnatoria alla predetta proposta formale, riguarda l'eventualità di un diverso accordo tra gli Stati Membri interessati.

Il 6 luglio 2017, con un'accelerazione della tempistica da parte della Presidenza, la proposta viene presentata al Gruppo di lavoro del Consiglio. Gli Stati membri interessati appoggiano la proposta di ripartizione interna presentata dalla Commissione, ad eccezione, ovviamente, dell'Italia che contesta i criteri sulla base dei quali è stata effettuata detta ripartizione.

Il 13 luglio 2017 la proposta viene iscritta dalla Presidenza per la presentazione al Coreper I per approvazione senza discussione, presumibilmente per il 19 luglio.

Infine, il 17 luglio 2017, nel corso dei lavori dell'ultimo Consiglio UE, Il Ministro Martina ha nuovamente ribadito le nostre doglianze, ipotizzando iniziative unilaterali.

A tal proposito, preannuncia che il MIPAAF si atterrà, in sede di determinazione nazionale dei massimali di cattura del pesce spada nel Mediterraneo, ai criteri formalmente ed ufficialmente adottati ed approvati in seno all'ICCAT per la ripartizione del contingente per il 2017, così come posti alla base dell'accordo di Madrid del 20-22 febbraio 2017.

Si tratta di un atto politico del quale il Governo italiano intende assumersi la piena responsabilità di fronte alle istituzioni europee che in questa vicenda hanno ritenuto di far prevalere l'aspetto burocratico sulle considerazioni di carattere tecnico che avrebbero dovuto portare la Commissione europea a non discostarsi dalla base di calcolo utilizzata dall'Iccat. Ciò ha portato ad effetti gravemente penalizzanti per il nostro Paese. Dichiaro, inoltre, che, qualora a seguito dell'approvazione in sede europea della proposta di regolamento all'esame, dovessero sorgere contestazioni verso l'iniziativa assunta dal Governo italiano, l'Esecutivo ricorrerà presso la Corte di Giustizia per vedere riconosciute le proprie ragioni.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 19 luglio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.15.

Indagine conoscitiva sulle assicurazioni contro le avversità atmosferiche in agricoltura: audizione di rappresentanti Sulle assicurazioni contro le avversità atmosferiche in agricoltura: audizione di rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare), Coldiretti, UeCoop e Unci agroalimentare.

(Svolgimento e conclusione).

Luca SANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Fabio TRACAGNI, *Funzionario area organizzativa – diffusione servizio credito e assicurazioni (CONFAGRICOLTURA)*, Paola GROSSI, *Capo Ufficio Legislativo Coldiretti*, Fabio RACCOSTA, *Direttore Caa (CIA)* e Vittoria PAPOTTO, *Referente tecnica (UeCoop)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Gallinella, Fiorio e Oliverio.

Paola GROSSI, *Capo Ufficio Legislativo Coldiretti*, Fabio TRACAGNI, *Funzionario area organizzativa – diffusione servizio credito e assicurazioni (CONFAGRICOLTURA)* e Fabio RACCOSTA, *Direttore Caa (CIA)*, intervengono in replica.

Luca SANI (PD), *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 19 luglio 2017.

Audizione del dottor Giuseppe Blasi, Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-01292 Oliverio, 7-01296 Gallinella e 7-01299 Russo, in materia di interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche ad uso irriguo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.15 alle 16.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica, predisposto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (Atto n. 427).

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante approvazione del Piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica, predisposto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (atto n. 427);

visti i rilievi espressi in data 11 luglio 2017 dalla Commissione V (Bilancio);

osservato che il Piano di ricerca straordinario, di durata triennale, si articola in due grandi progetti (o aree tematiche) denominati, rispettivamente, « Biotecnologie sostenibili per l'agricoltura italiana » e « AgriDigit-Agricoltura digitale » e che esso prevede anche una terza parte (Investimenti) relativa alla realizzazione di strutture ed all'acquisto di attrezzature;

ricordato che lo schema di decreto all'esame è stato predisposto sulla base delle disposizioni contenute nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), ed in particolare nell'articolo 1, comma 665, che demanda al CREA la promozione di un piano triennale di ricerca straordinario per lo sviluppo di un

sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica al fine di garantire il rilancio delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, favorire lo sviluppo di nuove tecnologie a supporto delle produzioni agricole, ed accrescere il sistema delle conoscenze a sostegno dello sviluppo del settore agricolo nazionale e della tutela del *made in Italy*, a tal fine autorizzando, al comma 667 la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;

richiamato il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 25 maggio 2017 e ricordato che in tale ultima sede è stato concordato che, successivamente all'approvazione del Piano, in fase di predisposizione delle singole schede di progetto, dovranno essere meglio demarcate, al fine di evitare sovrapposizioni di attività e finanziamenti, le attività e i progetti che fanno capo a questo Piano straordinario rispetto alle restanti attività svolte dal CREA, da valutare insieme alla Rete dei referenti regionali per la ricerca e che relativamente alla voce Investimenti (attrezzature e strutture), e si è altresì convenuto che, in fase

di predisposizione delle schede di progetto, sia fornita una più precisa descrizione degli investimenti previsti con un chiaro collegamento degli stessi sia con i singoli sottoprogetti sia con le attività individuate nei *Work-package*;

considerato che, al riguardo, la relazione illustrativa del Governo fa puntualmente presente che, nelle successive fasi operative, le singole linee di attività individuate dovranno essere opportunamente integrate da specifiche schede di ricerca al fine di consentire una efficace valutazione sia dei costi dei singoli sotto-progetti sia una definizione concreta dei tempi di attuazione;

osservato che le linee di ricerca delineate dal Piano non sembrano pienamente correlate ad un'analisi di politica di economia agraria sulle prospettive di sviluppo dell'agricoltura italiana, mancando di un'indicazione specifica circa il rapporto tra gli strumenti di ricerca che saranno attivati e le ricadute preventivate ed attese in termini economici e ambientali nei settori interessati dagli interventi;

considerato che il Piano intende investire sulle nuove tecnologie di miglioramento genetico, quali il *genome editing* e la cisgenesi, e che il confine tra il genome editing e le tecniche di ricerca che comportano la modificazione genetica degli organismi non è ancora chiaro e che si è in attesa sul punto di un pronunciamento chiarificatorio della Corte di giustizia dell'Unione europea, investita dal Consiglio di Stato francese della questione relativa alla natura degli organismi ottenuti per mutagenesi e del loro inquadramento nell'ambito della direttiva 2001/18/CE;

tenuto altresì conto dell'invito rivolto dalla Commissione europea a tutti gli Stati membri con lettera del 15 giugno 2015 di adottare un approccio cautelativo e di attendere la propria analisi giuridica sulle *New breeding techniques* (Nbt) prima di autorizzare emissioni deliberate in campo

aperto di materiale ottenuto con le nuove tecniche di selezione delle piante;

considerato al riguardo che il Parlamento ha da sempre espresso una posizione nettamente contraria all'uso delle tecniche di modificazione genetica in campo agroalimentare, non tanto per ragioni ideologiche, quanto perché la distintività dei prodotti italiani viene preservata proprio evitando contaminazioni con prodotti modificati geneticamente, a difesa, quindi, del valore commerciale del *Made in Italy* e del suo marchio distintivo nel mondo;

richiamati al riguardo i numerosi atti di sindacato ispettivo approvati dall'Assemblea (quale, ad esempio la mozione Cenni ed altri n. 1/00015 approvata l'11 luglio 2013, che impegnava, tra l'altro, il Governo ad avvalersi della clausola di salvaguardia, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 224 del 2003, di recepimento della direttiva n. 2001/18/CE, al fine di evitare ogni forma di coltivazione in Italia di ogm autorizzati a livello europeo e di tutelare la sicurezza del modello economico e sociale di sviluppo dell'agroalimentare italiano) e dalla XIII Commissione della Camera dei deputati (quali le risoluzioni 8-00034 Zanin ed altri, approvata il 23 gennaio 2014, sulle questioni relative alle coltivazioni provenienti da sementi geneticamente modificate e alle conseguenze su altre coltivazioni, e 8-00036 Cenni ed altri, recante Iniziative in ambito europeo in materia di normativa sulle sementi);

rilevato, infine, che il finanziamento disposto a favore della ricerca nel settore olivicolo risulta incongruo rispetto all'importanza del settore per il settore agroalimentare italiano e all'impegno profuso dal Governo e dal Parlamento per rilanciare la filiera olivicola; considerato che tale scelta è dovuta – come chiarito nel corso dell'audizione dei rappresentanti del CREA – al fatto che, al momento della predisposizione del Piano non era stato ancora raggiunto l'obiettivo della mappa-

tura del genoma dell'ulivo, risultato attualmente acquisito;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) si provveda, in sede di attuazione del presente Piano, ad astenersi dall'attivare qualsiasi progetto di ricerca che comporti l'utilizzo di tecniche che potrebbero portare all'ottenimento di materiale genetico con DNA esogeno, attenendosi, al riguardo, all'eventuale pronunciamento della Corte di giustizia sui confini delle nuove tecnologie di miglioramento genetico;

b) si provveda, altresì, in sede di attuazione del presente Piano, ad inviare tempestivamente al Parlamento le schede di ricerca che saranno predisposte in relazione ai singoli sottoprogetti, ponendo in evidenza nelle stesse le ricadute preventive ed attese in termini economici e ambientali nei settori interessati dagli interventi, attraverso opportuni indicatori;

c) si provveda ad incrementare significativamente il finanziamento dedicato alla filiera olivicola – tenuto conto dell'importanza del settore per il comparto agroalimentare italiano – sia nell'ambito del sottoprogetto Biotech, dove risulta attualmente pari ad appena 300.000 euro, sia nel sottoprogetto Agricoltura Digitale, dove è del tutto assente;

d) si promuova ogni utile azione al fine di preservare la biodiversità agroalimentare, secondo quanto previsto dalla legge n. 194 del 1 dicembre 2015 « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare », a partire da una ricognizione del materia genetico presente nell'ente e in sinergia con le università, gli altri enti di ricerca e le regioni, e di valorizzare la ricerca finalizzata al miglioramento della produzione agricola con metodo biologico ai sensi della normativa europea e nazionale;

e) ci si adoperi ad integrare il presente Piano definendo le questioni brevettuali non direttamente affrontate, adottando le misure necessarie ad impedire l'appropriabilità dei risultati della ricerca, vietando la concessione dei brevetti ed assicurando il diritto di accesso degli agricoltori alle sementi e alle varietà tradizionali e locali, in applicazione degli artt. 6 e 9 del Trattato internazionale della FAO sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato con legge 6 aprile 2004 n. 101;

f) si provveda a utilizzare le professionalità operanti all'interno del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) che abbiano una competenza specifica necessaria per la realizzazione del Piano di ricerca, con l'impegno a reperire con il primo strumento utile i mezzi finanziari per trasformare a tempo indeterminato il rapporto di lavoro in essere.

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane
(Nuovo testo C. 3265 Romanini).**

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. La presente legge reca disposizioni in materia di produzione e di vendita del pane al fine di garantire il diritto all'informazione dei consumatori e di valorizzare il pane fresco.

2. Il pane fresco ed in particolare il pane fresco prodotto in Italia, quale frutto del lavoro, dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituisce un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.

1. 1. Mongiello.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È denominato pane il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di:

a) una pasta convenientemente lievitata, di cui all'articolo 4, comma 1, preparata con farine alimentari di grano o di altri cereali, acqua e lievito, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune;

b) un composto di farina e acqua, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune che non subisce alcun processo di fermentazione, al quale non viene aggiunto lievito;

c) preparati con materie prime de-gluteinate e/o con farine, compresi i loro derivati, diversi dalla farina di grano, secondo le condizioni previste dall'articolo 7 del regolamento (UE) 1169/2011 e dal decreto del Ministero della salute del 17 maggio 2016.

1. 6. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, premettere le seguenti parole: Nell'ambito della legislazione concorrente in materia di alimentazione, tutela della salute e delle professioni,.

* **1. 7.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, premettere le seguenti parole: Nell'ambito della legislazione concorrente in materia di alimentazione, tutela della salute e delle professioni,.

* **1. 2.** Falcone.

(ritirato)

Al comma 2, premettere le seguenti parole: Nell'ambito della legislazione concorrente in materia di alimentazione, tutela della salute e delle professioni,.

* **1. 3.** Causin.

Al comma 2, premettere le seguenti parole: Nell'ambito della legislazione concorrente in materia di alimentazione, tutela della salute e delle professioni,.

* **1. 4.** Taricco.

(ritirato)

Al comma 2, premettere le seguenti parole: Nell'ambito della legislazione concorrente in materia di alimentazione, tutela della salute e delle professioni,.

* **1. 5.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

(ritirato)

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: , di cui all'articolo 4, comma 1 *con le seguenti:* utilizzando il lievito di cui all'articolo 4, comma 1,.

2. 7. Mongiello.

Al comma 1 sostituire le parole: sfarinati *con le seguenti:* farina alimentare.

2. 26. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: o di altri cereali.

2. 22. L'Abbate, Gagnarli, Gallinella.

(ritirato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , spezie o erbe aromatiche.

2. 20. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 2, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e relative condizioni.

2. 6. Mongiello.

(ritirato)

Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo la parola: congelamento *aggiungere la seguente:* prolungato.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo:

dopo le parole: alla surgelazione *aggiungere le seguenti:* o alla conservazione prolungata di materie prime e;

aggiungere in fine le seguenti parole: ad eccezione dell'acido ascorbico.

2. 19. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

(ritirato)

Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo la parola: congelamento *aggiungere la seguente:* prolungato.

* **2. 13.** Taricco.

(ritirato)

Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo la parola: congelamento *aggiungere la seguente:* prolungato.

* **2. 21.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

(ritirato)

Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo la parola: congelamento *aggiungere la seguente:* prolungato.

* **2. 10.** Falcone.

(ritirato)

Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo la parola: congelamento *aggiungere la seguente:* prolungato.

* **2. 2.** Causin.

All'articolo 2, comma 2, lettera a), sostituire le parole da: , ad eccezione delle

tecniche mirate fino alla fine del periodo con le seguenti: e ad altri trattamenti con effetto conservante, ad eccezione delle tecniche mirate al solo rallentamento del processo di lievitazione senza additivi conservanti.

2. 3. Romanini.

All'articolo 2, comma 2, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: senza additivi *fino alla fine del periodo con le seguenti:* senza utilizzo di additivi e di altri trattamenti con effetto conservante.

2. 25. Gagnarli, Gallinella.

Al comma 2, lettera a), primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: ad eccezione dell'acido ascorbico.

2. 18. Cristian Iannuzzi.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: È fatto divieto di utilizzare, *con le seguenti:* È vietato utilizzare in commercio.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sostituire le parole: per il pane, *con le seguenti:* per designare il pane.

2. 5. Mongiello.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

*** 2. 12.** Taricco.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

*** 2. 9.** Falcone.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

*** 2. 16.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

*** 2. 17.** Romanini.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

*** 2. 1.** Causin.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. È ad ogni modo vietato l'utilizzo in commercio di denominazioni, quali « pane di giornata » e « pane appena sfornato » nonché di qualsiasi altra denominazione usata in alternativa alla denominazione di cui al comma 2, lettera a), e che sia contraria ai divieti di cui al comma 3 o che comunque possa indurre in inganno il consumatore rispetto alla freschezza del pane messo in commercio.

2. 4. Mongiello.

Al comma 4, sostituire le parole: quali pane di giornata e pane appena sfornato *con le seguenti:* quali pane di giornata, pane appena sfornato e pane caldo.

2. 15. Romanini.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11.

(Vigilanza e sanzioni).

1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa regionale.

2. Per la violazione della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 6, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di

euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;

b) chiunque eserciti l'attività senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;

c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 8, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.000 ad un massimo di euro 10.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;

d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000 e nei casi più gravi all'immediata sospensione dell'attività.

3. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune dove è svolta l'attività.

5. Le sanzioni di cui al comma 2 sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

*** 2. 11.** Causin.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11.

(Vigilanza e sanzioni).

1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni ammini-

strative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa regionale.

2. Per la violazione della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 6, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;

b) chiunque eserciti l'attività senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;

c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 8, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.000 ad un massimo di euro 10.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;

d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000 e nei casi più gravi all'immediata sospensione dell'attività.

3. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune dove è svolta l'attività.

5. Le sanzioni di cui al comma 2 sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

*** 2. 8.** Falcone.

(ritirato)

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11.

(Vigilanza e sanzioni).

1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa regionale.

2. Per la violazione della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 6, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;

b) chiunque eserciti l'attività senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;

c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 8, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.000 ad un massimo di euro 10.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;

d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000 e nei casi più gravi all'immediata sospensione dell'attività.

3. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune dove è svolta l'attività.

5. Le sanzioni di cui al comma 2 sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

* **2. 29.** Taricco.

(ritirato)

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11.

(Vigilanza e sanzioni).

1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa regionale.

2. Per la violazione della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 6, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;

b) chiunque eserciti l'attività senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;

c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 8, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.000 ad un massimo di euro 10.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;

d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000 e nei casi più gravi all'immediata sospensione dell'attività.

3. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune dove è svolta l'attività.

5. Le sanzioni di cui al comma 2 sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

* **2. 30.** Cristian Iannuzzi.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11.

(Vigilanza e sanzioni).

1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa regionale.

2. Per la violazione della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 6, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;

b) chiunque eserciti l'attività senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;

c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 8, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.000 ad un massimo di euro 10.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;

d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000 e nei casi più gravi all'immediata sospensione dell'attività.

3. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune dove è svolta l'attività.

5. Le sanzioni di cui al comma 2 sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

* **2. 31.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

(ritirato)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo è comminata una sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00 e, nei casi più gravi, l'immediata sospensione dell'attività. In caso di reiterazione, al provvedimento che sospende l'attività, può seguire il ritiro delle autorizzazioni amministrative rilasciate dagli enti competenti.

2. 14. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Qualora nella produzione del pane siano impiegati, oltre agli sfarinati di grano, altri ingredienti alimentari, la denominazione di vendita deve essere com-

pletata dalla menzione dell'ingrediente utilizzato e, nel caso di più ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti.

2. 24. Gagnarli, Gallinella.

Al comma 8 sostituire le parole: anche se con le seguenti: compresi quelli.

2. 23. Gagnarli, Gallinella.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Nella produzione dei diversi tipi di pane di cui al precedente comma possono essere aggiunti anche altri ingredienti così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502. Ai fini della corretta individuazione dell'aliquota IVA applicabile ai prodotti della panetteria sulla base degli ingredienti impiegati, si rinvia all'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Conseguentemente, all'articolo 12:

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai *crackers* e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580/1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. »;

alla rubrica, dopo la parola: abrogazioni aggiungere le seguenti: e modifiche.

2. 27. Gianluca Pini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. Nella produzione dei diversi tipi di pane di cui al precedente comma possono essere aggiunti anche altri ingredienti così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502. Ai fini della corretta individuazione dell'aliquota IVA applicabile ai prodotti della panetteria sulla base degli ingredienti impiegati, si rinvia all'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Conseguentemente, all'articolo 12:

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai *crackers* e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580/1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. »;

alla rubrica, dopo la parola: abrogazioni aggiungere le seguenti: e modifiche.

2. 32. Gianluca Pini.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3-bis aggiungere il seguente:

ART. 3-ter.

(Norme per il trattamento del pane con alcool etilico).

1. Al fine di armonizzare le migliori pratiche industriali nella produzione del pane intero o a fette confezionato e per una maggiore tutela del consumatore, essendo l'alcool etilico non un additivo bensì un ingrediente, questo può essere impiegato in combinazione sia dell'acido propionico e suoi sali di sodio, calcio e potassio che in combinazione dell'acido sorbico e suoi sali di potassio e calcio.

2. Il Ministro della Salute è autorizzato, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le dovute modificazioni al comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 13 luglio 1998, n. 312.

3-bis. 01. Gianluca Pini.

Dopo l'articolo 3-bis aggiungere il seguente:

ART. 3-ter.

(Norme per il trattamento del pane con alcool etilico).

1. Al fine di armonizzare le migliori pratiche industriali nella produzione del pane intero o a fette confezionato e per una maggiore tutela del consumatore, essendo l'alcool etilico non un additivo bensì un ingrediente, al comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 13 luglio 1998, n. 312 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: « in sostituzione » sono sostituite dalle seguenti: « in combinazione »;

b) alla lettera b) le parole: « in sostituzione » sono sostituite dalle seguenti: « in combinazione ».

3-bis. 02. Gianluca Pini.

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per lievito si intende la specie *Saccharomyces cerevisiae*, avente la capacità di fermentare gli zuccheri derivanti dalla degradazione dell'amido in alcool e in anidride carbonica, assicurando la formazione della pasta convenientemente lievitata. È ammesso l'uso di specie di lievito tassonomicamente affini a *Saccharomyces cerevisiae* e con simile capacità di fermentazione. La produzione di lievito deve essere ottenuta a partire da microrganismi presenti in natura, appartenenti, non limitatamente, alla specie *Saccharomyces cerevisiae*, coltivati su substrati provenienti da prodotti di origine agricola.

Conseguentemente:

ai commi 2, 3 e 4 sostituire le parole: in massima parte viventi, con le seguenti: vive e vitali;

al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole da: e materiali fino alla fine del periodo.

4. 3. L'Abbate, Gagnarli, Gallinella.

Al comma 1, sostituire le parole: Per lievito si intende, con le seguenti: Ai fini della presente legge per lievito si intende.

4. 1. Mongiello.

Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: Nella produzione del pane di cui al presente comma è ammesso l'utilizzo delle paste acide di cui all'articolo 5.

4. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 5.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Ai fini della presente legge,.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5. 2. Mongiello.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: essiccate *aggiungere le seguenti:* corrispondenti a pasta madre sottoposta a un successivo processo, per lo più di disidratazione, che ne compromette la capacità di lievitazione,.

5. 3. L'Abbate, Gagnarli, Gallinella.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le paste acide essiccate possono essere utilizzate anche nella produzione di pane fresco.

5. 1. Romanini.

ART. 6.

Al comma 3, sopprimere le parole: in aree pubbliche e.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: arredi dell'azienda *inserire le seguenti:* con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e.

*** 6. 4.** Mucci.

Al comma 3, sopprimere le parole: in aree pubbliche e.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: arredi dell'azienda *inserire le seguenti:* con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e.

*** 6. 3.** Venittelli.

Al comma 3 sopprimere le parole: in aree pubbliche e.

6. 2. Romanini.

Al comma 5, dopo le parole: il consumatore *inserire le seguenti:* su luogo e data del primo impasto e.

6. 1. Taricco.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 4. Taricco.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Forno tradizionale di qualità).

1. La denominazione di « forno tradizionale di qualità » è riservata in via esclusiva ai panifici che producono pane tradizionale di qualità, definito ai sensi dell'articolo 10.

Conseguentemente, all'articolo 10:

sopprimere, ovunque ricorra, la parola: alta;

al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) i pani i cui disciplinari di produzione sono riconosciuti dalle Regioni ed in ottemperanza ai quali viene concesso agli operatori in possesso di determinati requisiti l'utilizzo di un marchio collettivo di qualità;

al comma 2, sostituire le parole: alla lettera a) *con le seguenti:* alle lettere a) e a-bis).

*** 7. 1.** Falcone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Forno tradizionale di qualità).

1. La denominazione di « forno tradizionale di qualità » è riservata in via esclusiva ai panifici che producono pane tradizionale di qualità, definito ai sensi dell'articolo 10.

Conseguentemente, all'articolo 10:

sopprimere ovunque ricorra la parola:
alta;

al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) i pani i cui disciplinari di produzione sono riconosciuti dalle Regioni ed in ottemperanza ai quali viene concesso agli operatori in possesso di determinati requisiti l'utilizzo di un marchio collettivo di qualità;

al comma 2, sostituire le parole: alla lettera a) *con le seguenti:* alle lettere a) e a-bis).

* 7. 2. Causin.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Forno tradizionale di qualità).

1. La denominazione di « forno tradizionale di qualità » è riservata in via esclusiva ai panifici che producono pane tradizionale di qualità, definito ai sensi dell'articolo 10.

Conseguentemente, all'articolo 10:

sopprimere ovunque ricorra la parola:
alta;

al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) i pani i cui disciplinari di produzione sono riconosciuti dalle Regioni ed in ottemperanza ai quali viene concesso

agli operatori in possesso di determinati requisiti l'utilizzo di un marchio collettivo di qualità;

al comma 2, sostituire le parole: alla lettera a) *con le seguenti:* alle lettere a) e a-bis).

* 7. 3. Taricco.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Forno tradizionale di qualità).

1. La denominazione di « forno tradizionale di qualità » è riservata in via esclusiva ai panifici che producono pane tradizionale di qualità, definito ai sensi dell'articolo 10.

Conseguentemente, all'articolo 10:

sopprimere ovunque ricorra la parola:
alta;

al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) i pani i cui disciplinari di produzione sono riconosciuti dalle Regioni ed in ottemperanza ai quali viene concesso agli operatori in possesso di determinati requisiti l'utilizzo di un marchio collettivo di qualità;

al comma 2, sostituire le parole: alla lettera a) *con le seguenti:* alle lettere a) e a-bis).

* 7. 6. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Forno tradizionale di qualità).

1. La denominazione di « forno tradizionale di qualità » è riservata in via esclusiva ai panifici che producono pane

tradizionale di qualità, definito ai sensi dell'articolo 10.

Conseguentemente, all'articolo 10:

sopprimere, ovunque ricorra, la parola: alta;

al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: e di specialità tradizionale garantita.

7. 5. Cristian Iannuzzi.

ART. 8.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il responsabile dell'attività produttiva di cui all'articolo 6 è il titolare dell'impresa, ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA.

*** 8. 2.** Falcone.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il responsabile dell'attività produttiva di cui all'articolo 6 è il titolare dell'impresa, ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA.

*** 8. 5.** Taricco.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il responsabile dell'attività produttiva di cui all'articolo 6 è il titolare dell'impresa, ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA.

*** 8. 12.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il responsabile dell'attività produttiva di cui all'articolo 6 è il titolare dell'impresa, ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA.

*** 8. 11.** Causin.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il responsabile dell'attività produttiva di cui all'articolo 6 è il titolare dell'impresa, ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA.

*** 8. 1.** Romanini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il responsabile dell'attività produttiva di cui all'articolo 6, che può essere un collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell'impresa di panificazione oppure anche il legale rappresentante dell'impresa, è designato da quest'ultimo, all'atto della presentazione della SCIA.

8. 10. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 4, dopo le parole: sono deliberati aggiungere le seguenti: , sentite le associazioni di rappresentanza e di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale,.

8. 4. Taricco.

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: sei anni.

8. 9. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: sei anni.

8. 8. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 5, lettera d), sostituire le parole da: unitamente a un periodo fino alla fine della lettera con le seguenti: della durata di almeno tre anni, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno 18 mesi presso imprese del settore.

8. 6. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) essere affiancato dal responsabile dell'attività produttiva nella quale è subentrato.

8. 3. Taricco.

Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) essere imprenditori agricoli, singoli o associati, che effettuano vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

8. 7. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 9.

Al comma 1, dopo le parole: i prodotti da forno aggiungere le seguenti: disciplinati dalla presente legge.

9. 1. Mongiello.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché ne venga indicata la data e la provenienza del primo impasto.

9. 2. Taricco.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a condizione che rispettino le modalità di etichettatura e confezionamento di cui alla presente legge.

9. 3. Cristian Iannuzzi.

ART. 10.

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: alta.

Conseguentemente, al medesimo articolo:

al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: alta;

al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e di specialità tradizionale garantita;

al comma 3, sopprimere la parola: alta;

alla rubrica, sopprimere la parola: alta.

10. 1. Cristian Iannuzzi.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Adeguamento della normativa regionale).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adeguano la propria legislazione ai principi in essa contenuti.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

11. 01. Romanini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

11. 03. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502).

1. Il Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502.

11. 02. Romanini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Promozione della panificazione di qualità).

1. Nei bandi di gara regionali o locali per appalti pubblici di servizi o forniture

di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, costituirà titolo preferenziale ai fini dell'aggiudicazione l'uso prevalente delle farine di grano, duro e tenero, e di altri cereali non abburattate o integre e dei prodotti da esse derivati.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i servizi pubblici di ristorazione scolastica ed ospedaliera integrano i rispettivi menù, introducendo pane derivante da farine di grano, duro e tenero, e di altri cereali non raffinate o integre.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definiranno gli standard di informazione e comunicazione che il Ministero stesso e gli esercenti dovranno osservare per informare il pubblico circa i principi nutritivi e gli effetti derivanti dal loro consumo.

11. 04. Cristian Iannuzzi.

ART. 12.

Al comma 1, lettera a) dopo la cifra: 14 aggiungere le seguenti parole: , 15.

12. 1. Romanini.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 13.

(Entrata in vigore).

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal secondo mese successivo al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della Direttiva 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, di cui è data notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

12. 01. Romanini.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Adeguamento delle leggi regionali e clausola di salvaguardia).

1. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

3. In caso di mancata adozione delle disposizioni regionali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico o del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le disposizioni di attuazione previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

12. 06. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Adeguamento delle leggi regionali e clausola di salvaguardia).

1. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano

adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

3. In caso di mancata adozione delle disposizioni regionali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico o del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, valuteranno le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le disposizioni di attuazione previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

* **12. 02.** Taricco.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Adeguamento delle leggi regionali).

1. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

3. In caso di mancata adozione delle disposizioni regionali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico o del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, valuteranno le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le disposizioni di attuazione previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

* **12. 03.** Falcone.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Adeguamento delle leggi regionali).

1. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

3. In caso di mancata adozione delle disposizioni regionali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico o del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, valuteranno le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le disposizioni di attuazione previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

* 12. 05. Causin.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Adeguamento delle leggi regionali).

1. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

3. In caso di mancata adozione delle disposizioni regionali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico o del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, valuteranno le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, secondo le disposizioni di attuazione previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

* 12. 04. Cristian Iannuzzi.

ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane
(Nuovo testo C. 3265 Romanini).****NUOVO EMENDAMENTO DEL RELATORE
E RELATIVO SUBEMENDAMENTO****SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 9.5
DEL RELATORE**

All'emendamento 9.5, sopprimere le parole: o in Turchia.

0. 9. 5. 1. Gianluca Pini.

ART. 9.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene

dei prodotti alimentari, i prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione Europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo possono essere commercializzati nel territorio italiano.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

9. 5. Il Relatore.

(da porre in votazione prima di 9.1 Mongiello)

ALLEGATO 4

**Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane
(Nuovo testo C. 3265 Romanini).**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. La presente legge reca disposizioni in materia di produzione e di vendita del pane al fine di garantire il diritto all'informazione dei consumatori e di valorizzare il pane fresco.

2. Il pane fresco italiano, quale frutto del lavoro, dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituisce un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.

1. 1. *(Nuova formulazione)* Mongiello.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: , di cui all'articolo 4, comma 1 con le seguenti: utilizzando il lievito di cui all'articolo 4, comma 1,.

2. 7. Mongiello.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , spezie o erbe aromatiche.

2. 20. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

All'articolo 2, comma 2, lettera a), sostituire le parole da: , ad eccezione delle tecniche mirate fino alla fine del periodo con le seguenti: e ad altri trattamenti con effetto conservante, ad eccezione delle tecniche mirate al solo rallentamento del processo di lievitazione senza additivi conservanti.

2. 3. Romanini.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sostituire le parole: per il pane, con le seguenti: per designare il pane.

2. 5. Mongiello.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

*** 2. 12.** Taricco, *** 2. 9.** Falcone, *** 2. 16.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz, *** 2. 17.** Romanini, *** 2. 1.** Causin.

Al comma 4, sostituire le parole: quali pane di giornata e pane appena sfornato con le seguenti: quali pane di giornata, pane appena sfornato e pane caldo.

2. 15. Romanini.

Sostituire il comma 7 con il seguente: Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui al presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00. In caso di particolare gravità o di recidiva ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 no-

vembre 1981 n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

- 2. 14.** *(Nuova formulazione)* Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 8 sostituire le parole: anche se con le seguenti: compresi quelli.

- 2. 23.** Gagnarli, Gallinella.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8. Qualora nella produzione del pane siano impiegati, oltre agli sfarinati di grano o di altri cereali, altri ingredienti alimentari, la denominazione di vendita deve essere completata dalla menzione dell'ingrediente utilizzato e, nel caso di più ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti.

- 2. 24.** *(Nuova formulazione)* Gagnarli, Gallinella.